



COMUNE DI SIZIANO

REGOLAMENTO
per l'ATTRIBUZIONE di
VANTAGGI ECONOMICI
a ENTI e ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4 febbraio 2002

TITOLO I - INTERVENTI IN FAVORE DELLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	4
CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto dell'intervento	4
Art. 2 - Finalità.....	4
Art. 3 - Tipologie di intervento.....	4
Art. 4 - Beneficiari.....	4
CAPO II VANTAGGI ECONOMICI	5
Art. 5 - Modalità di assegnazione dei contributi.....	5
Art. 6 - Richiesta di contributi per attività ordinaria.....	5
Art. 7 - Richiesta di contributo per manifestazioni straordinarie o occasionali	5
Art. 8 - Criteri per l'erogazione di contributi per l'attività ordinaria.....	5
Art. 9 - Criteri per l'erogazione di contributi per manifestazioni straordinarie o occasionali	6
Art. 10 - Istruttoria delle pratiche e quantificazione dei contributi.....	6
Art. 11 - Liquidazione del contributo concesso per l'attività ordinaria	6
Art. 12 - Liquidazione del contributo concesso per manifestazioni e iniziative straordinarie o occasionali.....	7
Art. 13 - Revoca del sostegno assegnato.....	7
CAPO III UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	7
Art. 14 - Concessione delle strutture	7
Art. 15 - Richiesta di utilizzo delle strutture sportive comunali per l'attività ordinaria	7
Art. 16 - Richiesta di utilizzo delle strutture sportive comunali per manifestazioni straordinarie o occasionali.....	8
Art. 17 - Criteri per la concessione delle strutture sportive comunali per lo svolgimento dell'attività ordinaria.....	8
Art. 18 - Norme per l'utilizzo delle strutture sportive comunali.....	8
TITOLO II - INTERVENTI IN FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELL'IMPEGNO SOCIALE ED UMANITARIO.....	9
CAPO I PRINCIPI GENERALI	9
Art. 19 - Oggetto dell'intervento	9
Art. 20 - Finalità	9
Art. 21 - Tipologie di intervento	9
Art. 22 - Beneficiari	9
CAPO II VANTAGGI ECONOMICI	9
Art. 23 - Modalità di assegnazione dei contributi.....	9
Art. 24 - Richiesta di contributi per attività ordinaria.....	10
Art. 25 - Richiesta di contributo per attività ed iniziative straordinarie o occasionali.....	10

Art. 26 - Criteri per l'erogazione di contributi per l'attività ordinaria	10
Art. 27 - Criteri per l'erogazione di contributi per attività od iniziative straordinarie o occasionali	11
Art. 28 - Istruttoria delle pratiche e quantificazione dei contributi	11
Art. 29 - Liquidazione del contributo concesso per l'attività ordinaria	11
Art. 30 - Liquidazione del contributo concesso per attività e iniziative straordinarie o occasionali	11
Art. 31 - Revoca del sostegno assegnato	11
CAPO III UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI PER SCOPI SOCIALI O UMANITARI	12
Art. 32 - Concessione delle strutture	12
TITOLO III - INTERVENTI IN FAVORE DELLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	13
CAPO I PRINCIPI GENERALI	13
Art. 33 - Oggetto dell'intervento	13
Art. 34 - Finalità	13
Art. 35 - Tipologie di intervento	13
Art. 36 - Beneficiari	13
CAPO II VANTAGGI ECONOMICI	14
Art. 37 - Modalità di assegnazione dei contributi	14
Art. 38 - Richiesta di contributi per attività ordinaria	14
Art. 39 - Richiesta di contributo per manifestazioni straordinarie o occasionali	14
Art. 40 - Criteri per l'erogazione di contributi per l'attività ordinaria	14
Art. 41 - Criteri per l'erogazione di contributi per attività od iniziative straordinarie o occasionali	15
Art. 42 - Istruttoria delle pratiche e quantificazione dei contributi	15
Art. 43 - Liquidazione del contributo concesso per l'attività ordinaria	15
Art. 44 - Liquidazione del contributo concesso per attività e iniziative straordinarie o occasionali	16
Art. 45 - Revoca del sostegno assegnato	16
CAPO III UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI	16
Art. 46 - Concessione delle strutture	16
TITOLO IV - NORME FINALI	17
Art. 47 - Pubblicizzazione delle manifestazioni	17
Art. 48 - Disposizioni cautelative	17
Art. 49 - Pubblicità	17

TITOLO I - INTERVENTI IN FAVORE DELLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'intervento

1-L'Amministrazione comunale, in considerazione della rilevanza sociale che riveste lo sport come fondamentale momento di aggregazione, di educazione, e di integrazione sociale, ne promuove la diffusione e la pratica sul territorio comunale.

2-A tal fine il presente capo stabilisce le norme per la concessione di patrocinii, collaborazioni e contributi rivolti alla realizzazione di attività, manifestazioni ed iniziative sportive.

Art. 2 - Finalità

1-Gli interventi dell'Amministrazione comunale saranno finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Promozione di attività, manifestazioni ed iniziative rivolte all'avviamento dei giovani allo sport ed all'incremento dell'attività sportiva sul territorio comunale;
- b) Sostegno delle attività, manifestazioni ed iniziative sportivo-amatoriali e delle attività fisico-motorie;
- c) Sostegno delle iniziative di formazione ed educazione sportiva, con particolare attenzione a quelle organizzate dalle istituzioni della scuola dell'obbligo, anche in collaborazione con l'associazionismo sportivo locale.
- d) Promozione di attività finalizzate all'avviamento alla pratica sportiva di persone disabili e/o in condizioni di disagio sociale.
- e) Sostegno di iniziative volte alla formazione ed all'aggiornamento di tecnici, dirigenti ed operatori sportivi.

Art. 3 - Tipologie di intervento

1-L'intervento di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale si realizza mediante patrocinio, collaborazione, contributo, concessione di strutture comunali.

- a) Il patrocinio consiste nel riconoscimento del Comune ad iniziative e manifestazioni, di cui si accolgano le finalità e le modalità di realizzazione, in virtù del loro particolare valore sociale, educativo e sportivo. Il patrocinio può prevedere la concessione a titolo gratuito di strutture, beni o servizi comunali.
- b) La collaborazione consiste nella partecipazione dell'Amministrazione, con l'apporto dei propri uffici e/o servizi, ad iniziative di cui si accolgano le finalità e le modalità di realizzazione. Tale collaborazione si potrà realizzare sia in termini di idee sia di mezzi.
- c) Il contributo consiste nell'assegnazione di un vantaggio economico diretto e/o indiretto ad attività o iniziative che si realizzano sul territorio comunale.

2-L'amministrazione comunale si riserva altresì la possibilità di sponsorizzare la partecipazione di squadre o atleti del Comune a manifestazioni sportive a carattere provinciale, regionale e nazionale che si svolgano anche al di fuori del territorio comunale.

Art. 4 - Beneficiari

1-Il sostegno dell'Amministrazione comunale potrà essere assegnato ad:

- a) Associazioni sportive senza scopo di lucro, operanti sul territorio, che svolgano attività dilettantistiche e che siano regolarmente affiliate alle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- b) Enti pubblici e privati, cooperative, comitati, fondazioni ed altre istituzioni che non perseguano finalità di lucro, che operino, di norma, sul territorio comunale.

2-Le associazioni di cui alla lettera a) devono essere iscritte all'albo delle Associazioni istituito dallo Statuto comunale.

CAPO II VANTAGGI ECONOMICI

Art. 5 - Modalità di assegnazione dei contributi

1-Il contributo potrà essere assegnato sia per l'attività ordinaria svolta dall'Associazione durante la stagione sportiva, sia per iniziative e manifestazioni occasionali o straordinarie.

2-Ad una Associazione che riceve un contributo per l'attività ordinaria, di norma non potrà essere assegnato, durante l'anno solare, più di un contributo per iniziative e manifestazioni straordinarie od occasionali.

3-Alle società che non ottengono contributi per l'attività ordinaria, non possono essere assegnati di norma durante l'anno solare, più di 3 contributi per manifestazioni e iniziative occasionali.

Art. 6 - Richiesta di contributi per attività ordinaria

1-Per l'ottenimento del contributo relativo all'attività ordinaria, le società interessate dovranno presentare domanda, firmata dal Legale Rappresentante, entro il 15 giugno di ogni anno, mediante apposito modulo predisposto dagli uffici competenti.

2-Dovranno allegare alla domanda:

- a) Relazione del programma di attività per la stagione per la quale si richiede il contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, nonché dei destinatari di essa.
- b) Relazione dell'attività svolta nell'ultima stagione sportiva, con espressa dichiarazione del numero di atleti tesserati divisi per fasce di età, nonché del numero degli stessi residenti sul territorio comunale e numero di gare disputate con indicazione del livello della manifestazione (locale, provinciale, regionale, ecc.).
- c) Piano finanziario previsto per la stagione per la quale si richiede il contributo, con specifica indicazione dei contributi di altri soggetti pubblici e/o privati.

3-Nella domanda andranno indicate l'anno di inizio dell'attività sul territorio comunale e le modalità di pagamento dell'eventuale contributo.

Art. 7 - Richiesta di contributo per manifestazioni straordinarie o occasionali

1-La domanda intesa ad ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune per manifestazioni ed iniziative straordinarie o occasionali deve essere presentata, su apposito modulo predisposto dagli uffici competenti, almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa. Tali termini non si applicano per le iniziative per le quali il contributo richiesto non superi la somma di 150 Euro.

2-Nella domanda vanno indicati:

- a) Programma della manifestazione per la quale si richiede il contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, nonché dei destinatari di essa.
- b) Spese previste per la realizzazione della suddetta manifestazione, con specifica indicazione di eventuali contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e/o privati.
- c) Modalità di pagamento dell'eventuale contributo ottenuto.

Art. 8 - Criteri per l'erogazione di contributi per l'attività ordinaria

1-La valutazione sull'assegnazione del contributo richiesto, nonché la quantificazione del medesimo, verrà effettuata tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti;

2-Numero degli iscritti distinti fra residenti e non residenti nel Comune di Sizzano: verrà attribuito N. 1 punto ad ogni iscritto residente nel Comune e 0,5 punti per ogni iscritto non residente.

3-Il numero di iscritti, divisi per fasce di età, verrà moltiplicato per un apposito coefficiente, secondo la seguente tabella:

a) 6-10 anni	coefficiente 5
b) 11-14 anni	coefficiente 5
b) 15-18 anni	coefficiente 3
b) oltre 19 anni	coefficiente 1

4-Il numero delle gare svolte sarà moltiplicato per un coefficiente relativo al loro livello (*locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale*)

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) gare locali: | coefficiente 0,3 |
| b) gare provinciali: | coefficiente 0,5 |
| c) gare regionali: | coefficiente 0,7 |
| d) gare nazionali: | coefficiente 1,0 |
| e) gare internazionali: | coefficiente 1,5 |

5-Rispetto all'anno di inizio dell'attività sportiva sul territorio comunale, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- | | |
|-------------------|-------------|
| a) da 0 a 3 anni | = 10 punti |
| b) da 4 a 7 anni | = 15 punti |
| c) da 8 a 10 anni | = 20 punti |
| d) Oltre 10 anni | = 25 punti. |

6-I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 saranno riferiti alla stagione sportiva precedente a quella per la quale si chiede il contributo.

7-Per stabilire l'entità del contributo da assegnare ad ogni società, le risorse disponibili per tale finalità saranno divise per il punteggio complessivo attribuito a tutte le società richiedenti, il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti per ciascuna società. Il vantaggio economico così determinato potrà essere corrisposto sia attraverso un contributo in denaro, sia attraverso la riduzione tariffaria o l'esenzione dal pagamento delle tariffe fissate per l'utilizzo delle strutture comunali.

4-In ogni caso a nessuna Associazione, indipendentemente dal quoziente ottenuto, potrà essere erogato un contributo superiore al 40% delle risorse disponibili per tale finalità.

Art. 9 - Criteri per l'erogazione di contributi per manifestazioni straordinarie o occasionali

1-La valutazione sull'assegnazione del contributo richiesto, nonché la quantificazione del medesimo, verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- interesse che l'iniziativa può suscitare nella comunità locale;
- risonanza e grado di richiamo della stessa in ambito provinciale o regionale;
- impegno finanziario occorrente;
- partecipazione alla stessa di atleti disabili.

2-L'importo del contributo erogato potrà essere pari al massimo al 50% delle spese preventivate e sarà stabilito dalla Giunta Comunale, sulla base delle risorse disponibili.

Art. 10 - Istruttoria delle pratiche e quantificazione dei contributi

1-Rientra nella competenza del Responsabile del Settore interessato provvedere all'attivazione di tutte le procedure per il calcolo corretto dei punteggi da assegnare alle associazioni richiedenti, per la quantificazione dei contributi da assegnare sulla base delle risorse disponibili e a tale scopo destinate dalla Giunta Comunale con apposito atto, e per il pagamento dei contributi così quantificati. Lo schema di erogazione dei contributi dovrà essere comunicato alla Giunta comunale almeno tre giorni prima dell'approvazione effettuata dal Responsabile di servizio con propria determinazione.

2-L'istruttoria ad opera del responsabile di Settore dovrà completarsi nei 30 giorni successivi il termine ultimo per la presentazione della domanda.

Art. 11 - Liquidazione del contributo concesso per l'attività ordinaria

1-Il contributo assegnato ad ogni Associazione verrà liquidato nel seguente modo:

- 50% entro il 30 settembre
- 50% entro il 31 gennaio, previa verifica, da effettuarsi d'ufficio, dell'avvenuto inizio dell'attività.

Art. 12 - Liquidazione del contributo concesso per manifestazioni e iniziative straordinarie o occasionali

1-Al fine di ottenere il pagamento del contributo assegnato, l'Associazione beneficiaria dovrà presentare, entro 45 giorni dallo svolgimento della manifestazione, i seguenti documenti:

- a) Sintetica relazione della manifestazione realizzata con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, numero di partecipanti.
- b) Bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite della manifestazione.

2-Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione dei suddetti documenti.

Art. 13 - Revoca del sostegno assegnato

1-Il sostegno previsto verrà revocato:

- a) In caso di mancata realizzazione della manifestazione;
- b) In caso di mancata presentazione, nei termini previsti, della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo ottenuto. In caso di presentazione parziale della documentazione, l'Ufficio competente si farà carico di sollecitare il beneficiario, il quale avrà a disposizione 15 giorni, a partire dalla data del sollecito, per far pervenire all'Amministrazione comunale la documentazione mancante.
- c) Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero state ostative all'assegnazione del sostegno previsto.

2-L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la possibilità di modificare l'entità del sostegno assegnato nel caso in cui la manifestazione si sia svolta in termini sostanzialmente diversi rispetto a quelli descritti nella domanda.

3-L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità, se i costi sostenuti sono stati inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato, di ridurre il contributo di una percentuale analoga al minor costo sostenuto dal beneficiario.

CAPO III UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

Art. 14 - Concessione delle strutture

1-La concessione dell'utilizzo delle strutture sportive comunali viene individuata come prestazione per la quale è richiesto un contributo da parte dell'utente.

2-L'utilizzo della palestra comunale potrà essere concesso solo negli orari nei quali non è utilizzata a fini scolastici, e le attività svolte non dovranno essere di alcun pregiudizio per queste ultime.

3-La Giunta comunale stabilisce annualmente le tariffe per l'utilizzo di tali strutture.

4-L'Amministrazione può concedere l'utilizzo gratuito delle suddette strutture per la realizzazione di manifestazioni straordinarie o occasionali di carattere culturale, ricreativo, sportivo ritenute importanti per la crescita culturale o per l'aggregazione sociale della comunità locale.

Art. 15 - Richiesta di utilizzo delle strutture sportive comunali per l'attività ordinaria

1-Le società interessate dovranno presentare domanda, firmata dal Legale Rappresentante, entro il 15 giugno, mediante apposito modulo predisposto dagli uffici competenti.

2-Dovranno allegare alla domanda:

- a) Relazione del programma di attività per la stagione per la quale si richiede l'utilizzo della struttura, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, nonché dei destinatari di essa.
- b) Relazione dell'attività svolta nell'ultima stagione sportiva, con espressa dichiarazione del numero di atleti tesserati divisi per fasce di età, nonché del numero degli stessi residenti sul territorio comunale e numero di gare disputate con indicazione del livello della manifestazione (locale, provinciale, regionale, ecc.).
- c) Piano finanziario previsto per la stagione per la quale si richiede il contributo, con specifica indicazione dei contributi di altri soggetti pubblici e/o privati.

3-Nella domanda andrà indicato l'anno di inizio dell'attività sul territorio comunale.

Art. 16 - Richiesta di utilizzo delle strutture sportive comunali per manifestazioni straordinarie o occasionali

1-La domanda intesa ad ottenere l'utilizzo delle strutture in oggetto per manifestazioni ed iniziative straordinarie o occasionali deve essere presentata, su apposito modulo predisposto dagli uffici competenti, almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa.

2-Alla domanda vanno allegati:

- a) Relazione del programma della manifestazione, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, nonché dei destinatari di essa.
- b) Spetterà al Responsabile del Settore procedere alla concessione della struttura, previa verifica della disponibilità della stessa e della conformità della richiesta alle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 17 - Criteri per la concessione delle strutture sportive comunali per lo svolgimento dell'attività ordinaria

1-Al fine di favorire la pluralità nell'offerta di attività sportive rivolte ai cittadini di Siziano, nel caso di più richieste presentate da società che praticano discipline diverse, l'utilizzo della struttura non verrà concessa esclusivamente ad una unica società.

2-Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero di ore disponibili, fatte salve le attività scolastiche, si procederà a stilare una graduatoria utilizzando i medesimi criteri di cui all'art. 2.4.

3-La concessione verrà assegnata alle società con maggior punteggio, praticanti discipline differenti, per un numero di ore settimanali di norma non superiore a 10.

4-Il campo di calcio, per motivi di gestione e manutenzione dello stesso, verrà concesso per l'attività ordinaria ad un'unica società mediante convenzione annuale. La domanda per l'ottenimento della concessione annuale va presentata entro il 15 giugno. Alla domanda vanno allegati i documenti di cui all'art. 2 del presente regolamento. In caso di più domande la concessione sarà attribuita alla società che otterrà il maggior punteggio secondo i criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

5-L'Assessorato competente si farà carico di convocare una riunione alla quale saranno invitate tutte le società che hanno ottenuto l'utilizzo della medesima struttura comunale in al fine di concordare gli orari di utilizzo.

6-In caso di mancato accordo, l'Assessorato provvederà di sua iniziativa a stabilire il calendario.

Art. 18 - Norme per l'utilizzo delle strutture sportive comunali

1-A seguito dell'accettazione della richiesta di utilizzo di una struttura comunale, il richiedente dovrà, di norma, versare la somma stabilita anticipatamente rispetto all'utilizzo della struttura. In caso di richiesta di utilizzo per l'intera stagione sarà consentito il pagamento, sempre anticipato, in tre soluzioni: settembre, per il periodo fino al 31 dicembre, gennaio per il periodo fino al 31 marzo, aprile per le ore di utilizzo fino al termine della stagione.

2-L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, di richiedere un deposito cauzionale che verrà restituito previa verifica della struttura utilizzata.

3-L'Amministrazione comunale può, per motivata necessità, revocare il permesso di utilizzo di una struttura anche dopo il pagamento del contributo previsto che verrà, in tal caso, restituito.

4-Il richiedente che di propria iniziativa rinunci all'utilizzo della struttura dopo l'avvenuto pagamento del contributo non può chiederne la restituzione.

5-Il richiedente è obbligato ad utilizzare le strutture in modo adeguato alle loro caratteristiche tecniche ed alle loro destinazioni d'uso e con le cure necessarie al fine di evitare danni di qualsiasi genere.

6-Il responsabile della Società richiedente dovrà firmare il registro di utilizzo nel quale afferma di ricevere la struttura in perfette condizioni. In caso rilevasse danni o guasti è obbligato a segnalarli immediatamente all'Amministrazione comunale mediante apposite schede di rilevazione.

7-Tutti i danni arrecati durante l'utilizzo delle strutture in questione saranno addebitati alla Società che per ultima ha utilizzato l'impianto, e dovranno essere risarciti all'Amministrazione comunale qualora non siano risalenti alla Responsabilità dell'Amministrazione stessa.

8-Il richiedente dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle Leggi vigenti ed osservare l'esatta applicazione della normativa in materia di sicurezza.

9-Il richiedente è responsabile dell'infrazione delle norme riguardanti la pubblicità, il diritto d'autore, l'uso improprio delle strutture, la mancanza di autorizzazioni e di qualsiasi altra disposizione di Legge.

TITOLO II - INTERVENTI IN FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELL'IMPEGNO SOCIALE ED UMANITARIO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 19 - Oggetto dell'intervento

1-L'Amministrazione comunale intende promuovere e sostenere azioni sociali ed umanitarie attivate da associazioni ed enti del paese, operanti senza scopo di lucro a sostegno delle fasce deboli della popolazione o nell'ambito di servizi con valenza di supporto alla persona in difficoltà, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e mutuo aiuto.

2-A tal fine il presente capo stabilisce le norme per la concessione di patrocini, collaborazioni e contributi rivolti alla realizzazione di attività, manifestazioni ed iniziative a carattere sociale ed umanitario.

Art. 20 - Finalità

1-Gli interventi dell'Amministrazione comunale saranno finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Sostegno di iniziative ed attività contro l'emarginazione e le discriminazioni in genere;
- b) Sostegno delle attività finalizzate all'inserimento sociale ed all'assistenza dei cittadini disabili, e delle attività promosse in favore della popolazione anziana, soprattutto in ordine a quei servizi che favoriscono la permanenza dell'anziano al proprio domicilio e la positiva permanenza nel contesto sociale d'appartenenza;
- c) Sostegno delle iniziative e delle attività volte alla prevenzione del disagio pre-adolescenziale ed adolescenziale;
- d) Valorizzazione dei progetti promossi dalle forme organizzate di volontariato;
- e) Sostegno di iniziative volte alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari del sociale.

Art. 21 - Tipologie di intervento

1-L'intervento di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale si realizza mediante patrocinio, collaborazione, contributo, concessione di strutture comunali.

- a) Il patrocinio consiste nel riconoscimento del Comune ad iniziative e manifestazioni, di cui si accolgano le finalità e le modalità di realizzazione, in virtù del loro particolare valore sociale ed umanitario. Il patrocinio può prevedere la concessione a titolo gratuito di strutture, beni o servizi comunali.
- b) La collaborazione consiste nella partecipazione dell'Amministrazione, con l'apporto dei propri uffici e/o servizi, ad iniziative di cui si accolgano le finalità e le modalità di realizzazione. Tale collaborazione si potrà realizzare sia in termini di idee sia di mezzi.
- c) Il contributo consiste nell'assegnazione di un vantaggio economico ad attività o iniziative che si realizzano sul territorio comunale.

Art. 22 - Beneficiari

1-Il sostegno dell'Amministrazione comunale potrà essere assegnato ad Associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale, che siano regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

CAPO II VANTAGGI ECONOMICI

Art. 23 - Modalità di assegnazione dei contributi

1-Il contributo potrà essere assegnato sia per l'attività ordinaria svolta dall'Associazione durante l'anno di riferimento, sia per iniziative e manifestazioni occasionali o straordinarie.

2-All'Associazione che riceve il contributo per l'attività ordinaria non potrà essere assegnato, durante l'anno solare, più di un contributo per iniziative e manifestazioni straordinarie od occasionali.

3- Alle Associazioni che non ottengono contributi per l'attività ordinaria, in quanto non iscritte all'Albo Comunale ma riconosciute a livello provinciale o nazionale, non possono essere assegnati, durante l'anno solare, più di 3 contributi per attività e iniziative occasionali.

Art. 24 - Richiesta di contributi per attività ordinaria

1- Per l'ottenimento del contributo relativo all'attività ordinaria, le associazioni interessate dovranno presentare domanda, firmata dal Legale Rappresentante, entro il 15 ottobre precedente l'anno di realizzazione dell'attività, mediante apposito modulo predisposto dagli uffici competenti.

2- Dovranno allegare alla domanda:

- a) Relazione del programma di attività che si intende realizzare e per il quale si richiede il contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, nonché dei destinatari di essa.
- b) Relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, con espressa dichiarazione del numero delle persone che hanno beneficiato delle attività e degli obiettivi conseguiti
- c) Piano finanziario previsto per la realizzazione dell'attività in programma, con specifica indicazione dei contributi di altri soggetti pubblici e/o privati.

3- Nella domanda andranno indicate l'anno di inizio dell'attività sul territorio comunale e le modalità di pagamento dell'eventuale contributo.

4- Sono escluse dal contributo per l'attività ordinaria quelle associazioni per le quali è stipulata e vigente una convenzione che riconosce un contributo a fronte di servizi sociali resi alla comunità, intendendosi con l'atto di convenzione già riconosciuto l'impegno ed il servizio reso dall'Associazione stessa.

Art. 25 - Richiesta di contributo per attività ed iniziative straordinarie o occasionali

1- La domanda intesa ad ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune per attività ed iniziative straordinarie o occasionali deve essere presentata, su apposito modulo predisposto dagli uffici competenti, almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa. Tali termini non si applicano per le iniziative per le quali il contributo richiesto non superi la somma di 150 Euro.

2- Alla domanda vanno allegati:

- a) Relazione del programma dell'attività per la quale si richiede il contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, nonché dei destinatari di essa.
- b) Piano finanziario previsto per la realizzazione della suddetta attività, con specifica indicazione di eventuali contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e/o privati.
- c) Dichiarazione attestante eventuali contributi richiesti all'Amministrazione comunale per l'attività ordinaria o per altre manifestazioni realizzate durante l'anno solare.
- d) Espressa indicazione delle modalità di pagamento dell'eventuale contributo.

Art. 26 - Criteri per l'erogazione di contributi per l'attività ordinaria

1- La valutazione sull'assegnazione del contributo richiesto, nonché la quantificazione del medesimo, verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) Numero dei soci:

aa) Verrà attribuito N. 1 punto per ogni socio residente nel Comune iscritto nell'anno precedente;

b) Numero di ore di volontariato prestate :

ba) Verrà attribuito N. 1 punto ogni 50 ore di volontariato prestato nell'anno precedente e documentabile dall'Associazione stessa.

c) Anno di inizio dell'attività sul territorio comunale:

- | | |
|--------------------|-------------|
| ca) da 0 a 3 anni | = 10 punti |
| cb) da 4 a 7 anni | = 15 punti |
| cc) da 8 a 10 anni | = 20 punti |
| cd) Oltre 10 anni | = 25 punti. |

d) Appartenenza ad associazioni riconosciute ed operanti a livello provinciale, regionale o nazionale

- da) Solo provinciale = 10 punti
- db) Provinciale e regionale = 15 punti
- dc) Provinciale, regionale e nazionale = 20 punti

2-Per stabilire l'entità del contributo da assegnare ad ogni associazione, le risorse disponibili per tale finalità saranno divise per il punteggio complessivo attribuito a tutte le società richiedenti, il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti per ciascuna società. Il vantaggio economico così determinato sarà corrisposto attraverso un contributo in denaro.

3-In ogni caso a nessuna Associazione, indipendentemente dal quoziente ottenuto, potrà essere erogato un contributo superiore al 70% delle risorse disponibili per tale finalità.

Art. 27 - Criteri per l'erogazione di contributi per attività od iniziative straordinarie o occasionali

1-La valutazione sull'assegnazione del contributo richiesto, nonché la quantificazione del medesimo, verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) interesse che l'iniziativa può suscitare nella comunità locale;
- b) risonanza e grado di richiamo della stessa in ambito provinciale o regionale;
- c) impegno finanziario occorrente;
- d) valore sociale ed umanitario dell'attività stessa.

2-L'importo del contributo erogato potrà essere pari al massimo al 50% delle spese preventivate e sarà stabilito dalla Giunta Comunale, sulla base delle risorse disponibili.

Art. 28 - Istruttoria delle pratiche e quantificazione dei contributi

1-Rientra nella competenza del Responsabile del Settore interessato provvedere all'attivazione di tutte le procedure per il calcolo corretto dei punteggi da assegnare alle associazioni richiedenti, per la quantificazione dei contributi da assegnare sulla base delle risorse disponibili e a tale scopo destinate dalla Giunta Comunale con apposito atto, e per il pagamento dei contributi così quantificati. Lo schema di erogazione dei contributi dovrà essere comunicato alla Giunta comunale almeno tre giorni prima dell'approvazione effettuata dal Responsabile di servizio con propria determinazione.

2-L'istruttoria ad opera del responsabile di Settore dovrà completarsi nei 30 giorni successivi il termine ultimo per la presentazione della domanda.

Art. 29 - Liquidazione del contributo concesso per l'attività ordinaria

1-Il contributo assegnato ad ogni Associazione verrà liquidato in unica soluzione entro 30 giorni dalla deliberazione di assegnazione.

Art. 30 - Liquidazione del contributo concesso per attività e iniziative straordinarie o occasionali

1-Al fine di ottenere il pagamento del contributo assegnato, l'Associazione beneficiaria dovrà presentare, entro 45 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, i seguenti documenti:

- a) Sintetica relazione dell'attività realizzata con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, obiettivi realizzati.
- b) Bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite dell'attività.

2-Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione dei suddetti documenti.

Art. 31 - Revoca del sostegno assegnato

1-Il sostegno previsto verrà revocato:

- a) In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa;

- b) In caso di mancata presentazione, nei termini previsti, della documentazione necessaria per il pagamento del contributo ottenuto. In caso di presentazione parziale della documentazione, l'Ufficio competente si farà carico di sollecitare il beneficiario, il quale avrà a disposizione 15 giorni, a partire dalla data del sollecito, per far pervenire all'Amministrazione comunale la documentazione mancante.
- c) Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero state ostative all'assegnazione del sostegno previsto.
- 2-L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la possibilità di modificare l'entità del sostegno assegnato nel caso in cui la manifestazione si sia svolta in termini sostanzialmente diversi rispetto a quelli descritti nella domanda.
- 3-L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità, se i costi sostenuti sono stati inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato, di ridurre il contributo di una percentuale analoga al minor costo sostenuto dal beneficiario.

CAPO III UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI PER SCOPI SOCIALI O UMANITARI

Art. 32 - Concessione delle strutture

1-Per particolari attività e servizi resi dal privato sociale l'Amministrazione Comunale può concedere in comodato anche gratuito strutture di sua proprietà o parti di esse, atte allo scopo per le quali vengono concesse ed in possesso di tutte le autorizzazioni di Legge. La concessione di strutture avverrà previa stipula di apposita convenzione in cui siano chiaramente esplicitati finalità e scopi, modi di svolgimento delle attività o dei servizi per i quali viene concessa la struttura, responsabilità ed obblighi reciproci e piano di verifica.

2-L'Amministrazione può concedere altresì l'utilizzo gratuito delle proprie strutture per la realizzazione di attività ed iniziative straordinarie o occasionali di carattere sociale. Tale concessione verrà approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

3-L'associazione alla quale viene concessa in uso una struttura comunale è obbligata ad utilizzarla in modo adeguato alle sue caratteristiche tecniche ed alla sua destinazione d'uso e con le cure necessarie al fine di evitare danni di qualsiasi genere.

4-Il responsabile dell'associazione richiedente dovrà firmare il registro di utilizzo nel quale afferma di ricevere la struttura in perfette condizioni. In caso rilevasse danni o guasti è obbligato a segnalarli immediatamente all'Amministrazione comunale mediante apposite schede di rilevazione.

5-Tutti i danni arrecati durante l'utilizzo delle strutture in questione per uso improprio o per incuria saranno addebitati all'Associazione, e dovranno essere risarciti all'Amministrazione comunale qualora non siano risalenti alla Responsabilità dell'Amministrazione stessa.

6-L'Associazione richiedente dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle Leggi vigenti ed osservare l'esatta applicazione della normativa in materia di sicurezza.

7-Il richiedente è infine responsabile dell'infrazione delle norme riguardanti la pubblicità, il diritto d'autore, l'uso improprio delle strutture, la mancanza di autorizzazioni e di qualsiasi altra disposizione di Legge.

TITOLO III - INTERVENTI IN FAVORE DELLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 33 - Oggetto dell'intervento

1-L'Amministrazione comunale intende promuovere e sostenere manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero attivate da associazioni ed enti del paese, operanti senza scopo di lucro.

2-A tal fine il presente capo stabilisce le norme per la concessione di patrocinii, collaborazioni e contributi rivolti alla realizzazione di manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero.

Art. 34 - Finalità

1-Gli interventi dell'Amministrazione comunale saranno finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Sostegno delle iniziative e delle attività finalizzate alla diffusione della pratica amatoriale in ambito teatrale, musicale e della danza;
- b) Sostegno all'allestimento di mostre d'arte e di raccolte di documentazioni;
- c) Sostegno delle iniziative e delle attività finalizzate ad approfondire i molteplici aspetti della condizione femminile nell'ambito degli interventi volti a realizzare pari opportunità tra uomini e donne;
- d) Sostegno delle iniziative volte all'illustrazione, divulgazione e conoscenza del patrimonio naturale, culturale ed artistico del territorio comunale;
- e) Sostegno delle iniziative volte all'integrazione ed alla reciproca conoscenza fra culture ed identità diverse.
- f) Sostegno delle attività e delle manifestazioni volte alla tutela dell'ambiente ed alla promozione della sensibilità ambientale nell'ambito della comunità locale;
- g) Sostegno alla realizzazione di corsi, dibattiti, conferenze e, più in generale di tutte le attività e manifestazioni volte alla crescita culturale della comunità locale;
- h) Sostegno delle attività e delle manifestazioni finalizzate all'aggregazione sociale ed alla valorizzazione del tempo libero.

Art. 35 - Tipologie di intervento

1-L'intervento di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale si realizza mediante patrocinio, collaborazione, contributo, concessione di strutture comunali.

- a) Il patrocinio consiste nel riconoscimento del Comune ad iniziative e manifestazioni, di cui si accolgano le finalità e le modalità di realizzazione, in virtù del loro particolare valore culturale e ricreativo. Il patrocinio può prevedere la concessione a titolo gratuito di strutture, beni o servizi comunali.
- b) La collaborazione consiste nella partecipazione dell'Amministrazione, con l'apporto dei propri uffici e/o servizi, ad iniziative di cui si accolgano le finalità e le modalità di realizzazione. Tale collaborazione si potrà realizzare sia in termini di idee sia di mezzi.
- c) Il contributo consiste nell'assegnazione di un vantaggio economico ad attività o iniziative che si realizzano sul territorio comunale.

Art. 36 - Beneficiari

1-Il sostegno dell'Amministrazione comunale per l'attività ordinaria potrà essere assegnato ad Associazioni senza scopo di lucro, operanti, di norma, sul territorio comunale, che siano regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

CAPO II VANTAGGI ECONOMICI

Art. 37 - Modalità di assegnazione dei contributi

1-Il contributo potrà essere assegnato sia per l'attività ordinaria svolta dall'Associazione durante l'anno di riferimento, sia per iniziative e manifestazioni occasionali o straordinarie.

2-Ad una Associazione che riceve un contributo per l'attività ordinaria non potrà essere assegnato, durante l'anno solare, più di un contributo per iniziative e manifestazioni straordinarie od occasionali.

3-Alle società che non ottengono contributi per l'attività ordinaria, non possono essere assegnati, durante l'anno solare, più di 3 contributi per manifestazioni e iniziative occasionali.

Art. 38 - Richiesta di contributi per attività ordinaria

1-Per l'ottenimento del contributo relativo all'attività ordinaria, le associazioni interessate dovranno presentare domanda, firmata dal Legale Rappresentante, entro il 15 giugno precedente l'anno di realizzazione dell'attività, mediante apposito modulo predisposto dagli uffici competenti.

2-Dovranno allegare alla domanda:

- a) Relazione del programma di attività che si intende realizzare e per il quale si richiede il contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, nonché dei destinatari di essa.
- b) Relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, con espressa dichiarazione del numero delle persone che hanno beneficiato delle attività e degli obiettivi conseguiti
- c) Piano finanziario previsto per la realizzazione dell'attività in programma, con specifica indicazione dei contributi di altri soggetti pubblici e/o privati.

3-Nella domanda andranno indicate l'anno di inizio dell'attività sul territorio comunale e le modalità di pagamento dell'eventuale contributo.

Art. 39 - Richiesta di contributo per manifestazioni straordinarie o occasionali

1-La domanda intesa ad ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune per manifestazioni ed iniziative straordinarie o occasionali deve essere presentata, su apposito modulo predisposto dagli uffici competenti, almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa. Tali termini non si applicano per le iniziative per le quali il contributo richiesto non supera la somma di 150 Euro.

2-Nella domanda vanno indicati:

- a) Programma della manifestazione per la quale si richiede il contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, nonché dei destinatari di essa.
- b) Spese previste per la realizzazione della suddetta manifestazione, con specifica indicazione di eventuali contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e/o privati.
- c) Modalità di pagamento dell'eventuale contributo.

Art. 40 - Criteri per l'erogazione di contributi per l'attività ordinaria

1-La valutazione sull'assegnazione del contributo richiesto, nonché la quantificazione del medesimo, verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) Numero degli iscritti distinti fra residenti e non residenti nel Comune di Siziano:

aa) Verrà attribuito N. 1 punto ad ogni iscritto residente nel Comune e 0,5 punti per ogni iscritto non residente.

b) Numero delle manifestazioni svolte indicando esplicitamente il livello di tali appuntamenti – locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale.

Il numero complessivo delle varie tipologie di manifestazioni verrà moltiplicato per il seguente coefficiente;

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| ba) manifestazioni locali: | coefficiente 5 |
| bb) manifestazioni provinciali: | coefficiente 6 |
| bc) manifestazioni regionali: | coefficiente 8 |

- bd) manifestazioni nazionali: coefficiente 10
be) manifestazioni internazionali: coefficiente 15

c) Numero di ore non retribuite prestate annualmente da personale volontario per la diffusione e la pratica di attività culturali e ricreative

- ca) fino a 50 = 10 punti
cb) da 50 a 100 = 15 punti
cc) da 100 a 200 = 20 punti
cd) oltre 200 = 25 punti

d) Anno di inizio dell'attività sul territorio comunale:

- da) da 0 a 3 anni = 10 punti
db) da 4 a 7 anni = 15 punti
dc) da 8 a 10 anni = 20 punti
dd) Oltre 10 anni = 25 punti.

2-I dati di cui alle lettere a), b), c) sono relativi alla stagione precedente rispetto a quella per la quale si chiede il contributo.

3-Per stabilire l'entità del contributo da assegnare ad ogni associazione, le risorse disponibili per tale finalità saranno divise per il punteggio complessivo attribuito a tutte le società richiedenti, il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti per ciascuna società. Il vantaggio economico così determinato sarà corrisposto attraverso un contributo in denaro.

4-In ogni caso a nessuna Associazione, indipendentemente dal quoziente ottenuto, potrà essere erogato un contributo superiore al 40% delle risorse disponibili per tale finalità.

Art. 41 - Criteri per l'erogazione di contributi per attività od iniziative straordinarie o occasionali

1-La valutazione sull'assegnazione del contributo richiesto, nonché la quantificazione del medesimo, verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) interesse che l'iniziativa può suscitare nella comunità locale;
- b) grado di coinvolgimento della comunità locale
- c) risonanza e grado di richiamo della stessa in ambito provinciale o regionale;
- d) impegno finanziario occorrente;

2-L'importo del contributo erogato potrà essere pari al massimo al 50% delle spese preventivate e sarà stabilito dalla Giunta Comunale, sulla base delle risorse disponibili.

Art. 42 - Istruttoria delle pratiche e quantificazione dei contributi

1-Rientra nella competenza del Responsabile del Settore interessato provvedere all'attivazione di tutte le procedure per il calcolo corretto dei punteggi da assegnare alle associazioni richiedenti, per la quantificazione dei contributi da assegnare sulla base delle risorse disponibili e a tale scopo destinate dalla Giunta Comunale con apposito atto, e per il pagamento dei contributi così quantificati. Lo schema di erogazione dei contributi dovrà essere comunicato alla Giunta comunale almeno tre giorni prima dell'approvazione effettuata dal Responsabile di servizio con propria determinazione.

2-L'istruttoria ad opera del responsabile di Settore dovrà completarsi nei 30 giorni successivi il termine ultimo per la presentazione della domanda.

Art. 43 - Liquidazione del contributo concesso per l'attività ordinaria

1-Il contributo assegnato ad ogni Associazione verrà liquidato in unica soluzione entro 30 giorni dalla deliberazione di assegnazione.

Art. 44 - Liquidazione del contributo concesso per attività e iniziative straordinarie o occasionali

1-Al fine di ottenere il pagamento del contributo assegnato, l'Associazione beneficiaria dovrà presentare, entro 45 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, i seguenti documenti:

- a) Sintetica relazione dell'attività realizzata con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, obiettivi realizzati.
- b) Bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite dell'attività.

2-Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione dei suddetti documenti.

Art. 45 - Revoca del sostegno assegnato

1-Il sostegno previsto verrà revocato:

- a) In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa;
- b) In caso di mancata presentazione, nei termini previsti, della documentazione necessaria per il pagamento del contributo ottenuto. In caso di presentazione parziale della documentazione, l'Ufficio competente si farà carico di sollecitare il beneficiario, il quale avrà a disposizione 15 giorni, a partire dalla data del sollecito, per far pervenire all'Amministrazione comunale la documentazione mancante.
- c) Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero state ostative all'assegnazione del sostegno previsto.

2-L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la possibilità di modificare l'entità del sostegno assegnato nel caso in cui la manifestazione si sia svolta in termini sostanzialmente diversi rispetto a quelli descritti nella domanda.

3-L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità, se i costi sostenuti sono stati inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato, di ridurre il contributo di una percentuale analoga al minor costo sostenuto dal beneficiario.

CAPO III UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI

Art. 46 - Concessione delle strutture

1-Per particolari attività e manifestazioni l'Amministrazione Comunale può concedere in comodato anche gratuito strutture di sua proprietà o parti di esse, atte allo scopo per le quali vengono concesse ed in possesso di tutte le autorizzazioni di Legge. La concessione di strutture avverrà previa stipula di apposita convenzione in cui siano chiaramente esplicitati finalità e scopi, modi di svolgimento delle attività o dei servizi per i quali viene concessa la struttura, responsabilità ed obblighi reciproci e piano di verifica.

2-L'Amministrazione può concedere altresì l'utilizzo gratuito delle proprie strutture per la realizzazione di attività ed iniziative straordinarie o occasionali di carattere culturale o ricreativo. 3-Tale concessione verrà approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 47 - Pubblicizzazione delle manifestazioni

1-I soggetti destinatari degli interventi previsti dal presente regolamento sono tenuti a far risultare, in ogni forma di pubblicità delle attività o iniziative svolte, che esse si realizzano con il concorso del Comune di Siziano.

Art. 48 - Disposizione cautelative

1-L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle attività ed iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative.

2-L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario dell'intervento.

3-Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra soggetti privati e pubblici ed in generale fra qualsiasi destinatario di interventi finanziari e soggetti terzi, per fornitura di beni, prestazione di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Art. 49 - Pubblicità

1-Ai sensi delle norme vigenti il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione.

2-Ai sensi dello Statuto Comunale, il presente regolamento viene inserito nella raccolta dei regolamenti, curata e tempestivamente aggiornata dal Segretario comunale. Tale raccolta è liberamente e immediatamente consultabile, senza alcuna formalità, da chiunque ne faccia richiesta verbale.